

Roma, 18 Gennaio 2019

CIRCOLARE N. 02/2019

Prot. 17/2019

Sez. II/1

A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI

LORO SEDI

Oggetto: Finanziaria 2019.

Gentile Associato,

analizzando il contenuto della Finanziaria 2019 si propone una sintesi di alcune novità in particolare:

CREDITO RICERCA E SVILUPPO - Commi da 70 a 72

È confermata la modifica della disciplina relativa al credito d'imposta riconosciuto per le **spese sostenute dal 2015 al 2020** relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa.

Il credito spetta a condizione che:

- le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente **almeno pari a € 30.000;**
- si realizzi un **incremento delle spese** in esame rispetto al triennio precedente.

In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:

- è ridotto da € 20 milioni a **€ 10 milioni l'importo massimo annuo** del credito spettante a favore di ciascun beneficiario;
- **sono modificate / integrate le tipologie di spesa.** In particolare:
 - è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;
 - sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell'attività di ricerca e sviluppo;
- il credito è **riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.**

Credito d'imposta spettante Art. 3, comma 6, DL n. 145/2013 – Tipologia di spesa

**50% della spesa incrementale proporzionalmente riferibile alle spese di cui alle
lett. a) e lett. c) rispetto alle spese totali ammissibili**

lett. a) personale dipendente titolare di un rapporto subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

lett. c) contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative ex art. 25, DL n. 179/2012 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015 per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione che, in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.

In particolare si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ex art. 2359 c.c. inclusi i soggetti diversi dalle società capitali (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore.)

25% della spesa incrementale sul residuo (*)

lett. a-bis) personale titolare di rapporto lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

lett. c) strumenti ed attrezzature di laboratorio.

lett. c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.

lett. d) competenze tecniche e privative industriali.

lett. d-bis) (**) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle predette lett. b) e c).

(*) *Spesa incrementale (spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 per i medesimi investimenti) al netto della parte che ha usufruito del 50%.*

(**) *In sede di approvazione è disposto che tale previsione non è applicabile se l'inclusione del costo dei beni tra le spese ammissibili comporta una riduzione dell'eccedenza agevolabile.*

Inoltre, già a decorrere dal 2018:

- **non è più richiesta l'allegazione al bilancio della certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in merito all'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
- è previsto che, ai fini dei successivi controlli, sia redatta e conservata una **relazione tecnica** illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti / sottoprogetti in corso di realizzazione.

Va evidenziato che in caso di attività di ricerca e sviluppo:

- organizzate e svolte **internamente all'impresa**, la relazione va predisposta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo ovvero dal responsabile del singolo progetto/sottoprogetto;
- commissionate a **oggetti terzi**, la relazione va redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo;
- **l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, è **subordinato all'avvenuto adempimento dell'obbligo di certificazione**.

BONUS MALUS EMISSIONI CO2 AUTOVETTURE NUOVE - Commi da 1031 a 1047

In sede di approvazione per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia **dall'1.3.2019 al 31.12.2021** un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice **inferiore a € 50.000** (IVA esclusa) è riconosciuto:

- un **contributo** parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, così determinato:

CO2 g / km	contributo
0 - 20	€ 6.000
21 - 70	€ 2.500

- un **contributo** di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, così determinato:

CO2 g / km	contributo
0 - 20	€ 4.000
21 - 70	€ 1.500

N.B. Il veicolo consegnato per la rottamazione

- deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo ad un familiare convivente alla data di acquisto del veicolo;
- in caso di leasing, il veicolo nuovo deve essere intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo.

Merita evidenziare che nell'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, nonché indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, il venditore, pena il non riconoscimento del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista.

I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione.

N.B. Il contributo in esame è **corrisposto all'acquirente dal venditore** mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

L'emanazione delle disposizioni attuative sono demandate al MISE.

È previsto inoltre a carico dell'acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica il **pagamento di un'imposta** parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km, a decorrere dall'1.3.2019 al 31.12.2021, così determinato:

CO ₂ g / km	Imposta
161 – 175	€ 1.100
176 – 200	€ 1.600
201 – 250	€ 2.000
Superiore a 250	€ 2.500

DETRAZIONE ACQUISTO / POSA IN OPERA COLONNINE RICARICA VEICOLI

Per i soggetti che **sostengono dall'1. 3. 2019 al 31, 12. 2021 spese** relative all'acquisto / posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW, è riconosciuta una **detrazione**:

- pari al **50% delle spese** sostenute;
- calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 3.000;



- ripartita tra gli aventi diritto in **10 quote annuali** di pari importo;
- applicabile anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto/posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni di edifici condominiali.

Le infrastrutture di ricarica oggetto della nuova detrazione devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.

ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI / IBRIDI - Commi da 1057 a 1064

In sede di approvazione è previsto il **riconoscimento nel 2019, a favore dell'acquirente** in Italia, anche in leasing, di un **veicolo elettrico/ibrido nuovo di fabbrica**, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 con rottamazione di un veicolo delle stesse categorie, di un **contributo pari al 30% del prezzo di acquisto** (corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto) fino ad un massimo di € 3.000 nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria Euro 0, 1, e 2.

Entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo il venditore, pena la decadenza del contributo, deve consegnare il veicolo usato ad un demolitore e provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista.

È demandata al MISE / MIT l'emanazione delle disposizioni attuative.

S.E. e O.

Distinti saluti.

Il Consigliere delegato alla Tesoreria
Dott. Marco Caviglioli